

Comune di Spinone al Lago

Provincia di Bergamo

SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168 CAP
24060

Tel. 035 810051 fax 035 811345

SITO WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it

E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 5 del 21/03/2019

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** , nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **II Sindaco Dott. Simone Scaburri** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SCABURRI SIMONE	X		7	BRIGNOLI OSCAR	X	
2	SALVI ELENA	X		8	PATELLI ANNARITA	X	
3	TERZI MARCO	X		9	COLOMBO MICHELE	X	
4	GIUDICI AIMO GEROLAMO	X		10	TOTIS DANIELE		
5	ROSA ROBERTO	X		11	BELOTTI VIRGILIO	X	
6	BAGGI ALICE						

Totale Presenti n. 9

Totale Assenti n. 2

Partecipa il II Segretario Generale **Dott. Bellina Davide**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO il rinnovato comma 669 della L. 147/2013, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

VISTO l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ed integrato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»;

VISTA la delibera consiliare n. 25 del 25.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento TASI;

RILEVATO che in base all'art. 5 del citato Regolamento, il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, individuati dal Consiglio Comunale, i cui costi previsti per l'anno 2019, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati di seguito:

SERVIZIO	COSTO PREVISTO €
Viabilità	€ 95.550,00
Illuminazione pubblica	€ 8.000,00
Anagrafe	€ 38.895,00

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019, determinato in base alle aliquote ora in approvazione, ammonta ad € 1.500,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 1,06%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.500,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 142.445,00
Differenza (B-A)	€ 140.945,00
Percentuale di finanziamento dei costi A/(B-A)	1,06%

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.03.2018 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell'imposta TASI;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote TASI ‰
1	Abitazione principale (escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	Esente
2	Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	Esente
3	Abitazione principale solo per le cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	1 per mille
4	Altri fabbricati	Esente
5	Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
6	Immobili cat. D	Esente
7	Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita	2,5 per mille
8	Aree fabbricabili	Esente

- 2) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
- 3) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 in materia di aliquote massime e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 37 della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), in materia di blocco degli aumenti delle aliquote fiscali;
- 4) Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili identificati dall'art. 5 del citato Regolamento TASI, per l'anno 2019 sono quelli di seguito riportati, alla cui copertura, seppur non in misura integrale, è destinata la TASI:

SERVIZIO	COSTO €
Viabilità	€ 95.550,00
Illuminazione pubblica	€ 8.000,00
Anagrafe	€ 38.895,00

- 5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Spinone al Lago

Provincia di Bergamo

SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168 CAP
24060

Tel. 035 810051 fax 035 811345

SITO WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it

E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 5

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Spinone al Lago, li 21/03/2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile

Davide Bellina / INFOCERT SPA



Comune di Spinone al Lago

Provincia di Bergamo

SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168 CAP
24060

Tel. 035 810051 fax 035 811345

SITO WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it

E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 5

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il : 30/03/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione



Davide Bellina / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

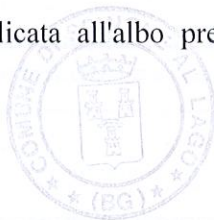
Il Sindaco
Dott. Simone Scaburri



Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide

Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
30/03/2019 al **14/04/2019**



Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2019. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 21/03/2019.



Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide
